

INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO": ATTIVITÀ INSEGNAMENTI OBBLIGATORI					
DISCIPLINE	1° biennio		2° biennio		5° anno
			secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario		
	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]
Scienze integrate: Fisica	99	99			
<i>di cui Laboratorio di Fisica</i>	66				
Scienze integrate: Chimica	99	99			
<i>di cui Laboratorio di Chimica</i>	66				
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	99	99			
<i>di cui Laboratorio di tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica</i>					
Tecnologie informatiche	99				
<i>di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche</i>	66				
Scienze e tecnologie applicate*		99			
Complementi di matematica					
Progettazione, Costruzioni e Impianti			231	198	231
Geopedologia, Economia ed Estimo			99	132	132
Topografia			132	132	132
Gestione del cantiere e Sicurezza dell'ambiente di lavoro			66	66	66
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo	396	396	561	561	561
<i>di cui LABORATORIO</i>	264		561		330
Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

* L'insegnamento denominato "Scienze e tecnologie applicate", compreso fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno. Per l'individuazione delle relative classi di concorso si rinvia a ll'articolo 8, comma 4, lettera a).

Il Perito in Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all'organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all'amministrazione di immobili e allo svolgimento di operazioni catastali; opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; relativamente ai fabbricati interviene nei processi di conversione dell'energia e del loro controllo; è in grado di prevedere, nell'ambito dell'edilizia eco-compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente.

SETTORE TECNOLOGICO

GEOMETRI (CINQUE)			TECNOLOGICO (Costruzioni, Ambiente e Territorio)		
Classe	1 [^]	2 [^]	1 [^]	2 [^]	Classe
Religione cattolica	1	1	1	1	Religione cattolica
Italiano	5	5	4	4	Lingua e letteratura Italiana
Storia	2	2	2	2	Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua straniera	3	3	3	3	Lingua Inglese
Matematica e informatica	5	5	4	4	Matematica
	0	0	3	0	Tecnologie Informatiche
	0	0	0	3	Tecnologie applicate
Scienze integrate	3	4	2	2	Scienze integrate (terra e biologia)
Chimica	4	3	3	3	Scienze integrate (Chimica)
Fisica	4	3	3	3	Scienze integrate (Fisica)
Diritto ed economia	2	2	2	2	Diritto ed economia
Disegno e progettazione	4	3	2	2	Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Costruzioni	0	2	0	0	
Educazione fisica	2	2	2	2	Scienze motorie e sportive
Totale	36	36	32	32	Totale
Materie qualificanti del triennio attuale			Materie qualificanti del nuovo triennio		
<ul style="list-style-type: none"> ● Disegno e progettazioni <ul style="list-style-type: none"> ● Impianti ● Costruzioni ● Topografia ● Estimo ● Diritto 			<ul style="list-style-type: none"> ● Progettazione, costruzioni e impianti <ul style="list-style-type: none"> ● Estimo ● Topografia ● Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro <ul style="list-style-type: none"> ● Matematica 		

Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011

Il 13 aprile di quest'anno il MIUR ha inviato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la circolare n. 37 avente per oggetto "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale": trattasi di veri e propri ordini ai Direttori Regionali facendo riferimento non a un decreto bensì a uno schema di decreto, cioè alla "brutta copia" del decreto e non alla "bella".

Lo schema di decreto allegato alla circolare fa riferimento ai tre decreti del Presidente della Repubblica sul riordino di Professionali, Tecnici e Licei, firmati il 15 marzo 2010, ma non ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e ai decreti interministeriali previsti dai sopracitati decreti del Presidente della Repubblica, che legge non sono, a proposito della riduzione oraria nelle classi successive alla prima dei Tecnici.

Tagli negli organici

Sono confermati tutti i tagli annunciati, gran parte dei quali da realizzare subito, in organico di diritto, ed i rimanenti nel successivo organico di fatto: il decremento d' organico sarà complessivamente di 13.746 posti alle superiori

- nelle prime classi parte la riforma con i rispettivi orari, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti già vigenti, ma modificandoli nelle quantità orarie dell'istruzione tecnica, per le classi seconde, terze e quarte; infatti sono stati approntati i decreti interministeriali per le riduzioni orarie delle discipline delle classi intermedie dell'istruzione tecnica

- sono state approntate le confluenze dei nuovi insegnamenti nelle vecchie classi di concorso, con la salvaguardia delle titolarità dei docenti in organico, le graduatorie incrociate per individuare l' esubero e l' assegnazione delle disponibilità alle classi di concorso con esubero provinciale

- le classi prime delle sezioni staccate o scuole coordinate con un solo corso possono essere attivate con almeno 25 alunni. Tale numero è richiesto anche per l' attivazione delle prime dei corsi serali

- le classi iniziali articolate possono funzionare con almeno 27 alunni, di cui il gruppo minoritario non deve essere inferiore a 12

- le classi intermedie vanno confermate per scorrimento, purchè il numero medio di alunni non sia inferiore a 22; comunque a regime nella secondaria di II grado le classi andranno da un minimo di 27 fino ad un massimo di 30 alunni

- le classi terminali vanno tutte confermate per continuità didattica, purchè ci siano almeno 10 alunni per classe, altrimenti vanno accorpate, ma non smembrate

Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi, curando che in caso la presenza di più di due unità per classe, queste le stesse devono essere costituite con non più di 20 alunni.

i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del Direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento.

i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi.

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità.

Le variazioni rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento, relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USP di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

l'elevazione del numero degli alunni per classe porterà a casi al di fuori della norma, poiché, in riferimento agli indici minimi di funzionalità didattica, dettati dal D.M. 18 dicembre 1975 - Norme tecniche per l'edilizia Scolastica - i parametri spaziali minimi a disposizione di ogni persona presente nei locali scolastici devono essere di 1,80 metri quadri per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, e 1,96 metri quadri per le scuole secondarie di II grado. Inoltre, per il D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica- in riferimento all'affollamento nei locali chiusi, si stabilisce un limite massimo di 26 persone presenti in un'aula. Ciò vuol dire che per le leggi sulla sicurezza le aule non dovrebbero avere più di 25 alunni, 26 persone con il docente, e nel caso in cui siano più piccole rispetto ai circa due metri quadri a testa per persona, anche meno

Formazione delle cattedre

- scompaiono le cattedre ordinarie e restano solo quelle interne; quindi per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle prime.

- le restanti cattedre eventualmente non riconducibili a 18 ore, malgrado le possibili aggregazioni dei vari insegnamenti, non devono essere costituite con meno di 15. Le ore mancanti saranno utilizzate in autonomia per il potenziamento o per nuove discipline

Nel linguaggio gergale si usa distinguere un organico di diritto e un organico di fatto. Con organico di diritto si intende l'insieme dei posti necessari a far funzionare una scuola sulla base della previsione che si fa l'anno precedente sulla base delle iscrizioni degli alunni e di una serie di fattori. Viene chiamato anche organico previsionale, e per l'Amministrazione dà luogo a posti che vengono nel loro complesso considerati stabili.

Per organico di fatto si intende l'insieme dei posti nella situazione che si viene a creare ad inizio d'anno, dopo cioè lo svolgimento degli scrutini, degli esami, gli eventuali trasferimenti da una scuola ad un'altra.

Gli Organici dei docenti si calcolano in base al numero delle classi, quelli degli ATA in base al numero degli allievi.

La Legge 268/2002 (che ha convertito in Legge il D. L. 212/2002) ha modificato la norma della Legge 333/2001 che prevedeva che il numero delle classi in organico di fatto fosse stabilizzato su quello di diritto, con la possibilità del dirigente scolastico di aumentare l'organico di fatto sulla base di oggettivi aumenti delle iscrizioni degli allievi. Ciò comporta di fatto il ritorno alla vecchia norma per cui l'organico di fatto può subire modifiche in aumento o in diminuzione in relazione all'incremento o al decremento delle iscrizioni degli allievi/e e del numero delle classi formate. Prima il CSA effettuava il calcolo dell'organico interno per l'Istituzione Scolastica, determinando l'organico in termini di cattedre ordinarie, orario interne e spezzoni residui secondo i criteri stabiliti dal decreto della formazione degli organici per l'anno scolastico successivo. Le cattedre ordinarie erano formate considerando i soli decreti a partire da 18 ore e superiori a 18 ore (veniva a coincidere la coppia indirizzo didattico/classe di concorso).

Le cattedre orario interne venivano a formarsi secondo la successione temporale dei seguenti criteri:

- a. Formazione delle cattedre su un solo indirizzo a 18 ore;*
- b. Formazione delle cattedre su più indirizzi presenti nella stessa scuola sempre a 18 ore;*
- c. Formazione delle cattedre su un solo indirizzo scendendo fino all'orario minimo;*
- d. Formazione delle cattedre tra più indirizzi considerando come minimo il minore tra tutti i minimi degli indirizzi.*

Terminata la fase di verifica della pianta organica interna si procede alla formazione delle cattedre tra più istituti con orario compreso tra il minimo e il massimo; solo la salvaguardia delle titolarità (una per classe di concorso in ciascuna istituzione scolastica) può consentire lo sfioramento delle 18 ore, salvo le classi di concorso con diverso ordinamento (p. es. A025 e A060 nei licei scientifici di 20 ore, se non sono possibili raggruppamenti a 18)

Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

- le istituzioni scolastiche potranno utilizzare il 20% dell'orario annuale delle singole discipline quale quota per la flessibilità in particolare per attività di laboratorio, purchè non si crei esubero di personale le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberanti di personale.

- per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori e per l'attivazione di nuovi insegnamenti a scelta delle istituzioni scolastiche potrebbe essere utilizzato il personale in esubero sull'organico di fatto

Classi di concorso

L'art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, tra le varie misure e interventi, ha previsto la revisione delle classi di concorso. Il relativo regolamento tuttora in corso di definizione non potrà trovare applicazione già all'atto dello svolgimento delle operazioni relative all'elaborazione dell'organico di diritto e quindi per per l'a.s. 2010/2011, si continuerà ad utilizzare le attuali classi di concorso, in cui andranno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere trattati come insegnamenti "atipici", la cui attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti "atipici" si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenza di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, prioritariamente attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

Tabella G - Classi di concorso attuali su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado nuove o presenti sotto altra formulazione.

Tutte le discipline trovano puntuale corrispondenza nella situazione attuale, ad eccezione dei seguenti insegnamenti, a fianco dei quali viene individuata l'attuale classe di concorso nella quale trovano naturale inserimento:

- INSEGNAMENTI	CLASSI DI CONCORSO
- scienze umane nel liceo delle scienze umane	36/A
- geografia turistica nel tecnico	39/A
- arte e territorio nel tecnico	61/A
- scienze integrate nel tecnico e professionale (fisica)	38/A
- scienze integrate nel tecnico e professionale (chimica)	13/A e 12/A**

- tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nel tecnico	71/A
- tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nel professionale per servizi di manutenzione	71/A – 20/A – 34/A – 35/A **
- tecnologie informatiche nel tecnico	42/A e 35/A **
- scienze integrate (scienze della terra e biologia) nel professionale	60/A
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel professionale per servizi per l'agricoltura	42/A e 49/A **
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel professionale per produzioni industriali e per servizi di manutenzione	42/A e 34/A **
- ecologia e pedologia nel professionale	58/A e 74/A **
- scienze umane e sociali nel professionale	36/A
- elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche nel professionale	24/A e 25/A **
- discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene nel professionale	2/A
- anatomia, fisiologia, igiene nel professionale	40/A
- gnatologia nel professionale	40/A
- laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina nel professionale	50/C
- laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita nel professionale	51/C
- laboratorio di servizi di accoglienza turistica nel professionale	52/C
- tecniche professionali dei servizi commerciali nel professionale	7/A, 17/A, 25/A, 61/A **
- tecniche di comunicazione nel professionale –	36/A – 65/A**

**** Tali insegnamenti possono trovare confluenza in più classi di concorso del vecchio ordinamento; ciò dipende dal particolare orientamento di ogni indirizzo in ciascuna istituzione scolastica. Trattasi di insegnamenti "atipici" la cui attribuzione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.**

Tagli negli organici negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado

regione	secondaria di II grado				
	O.D. 2009/10	Organico 2010/11	totale variazioni	quota comuni transitati Marche Emilia	totale variazioni
Abruzzo	5.051	4.731	-320		-320
Basilicata	2.768	2.552	-216		-216
Calabria	9.714	8.996	-718		-718
Campania	26.284	24.568	-1.716		-1.716
Emilia Romagna	13.025	12.255	-832	62	-770
Friuli	4.013	3.837	-176		-176
Lazio	19.929	18.860	-1.069		-1.069
Liguria	4.521	4.265	-256		-256
Lombardia	27.228	25.539	-1.689		-1.689
Marche	5.804	5.349	-393	-62	-455
Molise	1.424	1.317	-107		-107
Piemonte	13.374	12.418	-956		-956
Puglia	18.341	17.002	-1.339		-1.339
Sardegna	7.039	6.395	-644		-644
Sicilia	21.986	20.418	-1.568		-1.568
Toscana	12.455	11.801	-654		-654
Umbria	3.089	2.898	-191		-191
Veneto	15.729	14.827	-902		-902
Totale Nazionale	211.774	198.028	-13.746		-13.746

Valutazioni finali

1. Opportunità di rinviare l'avvio della riforma all'anno scolastico 2011/12 per i seguenti motivi:

- a) mancanza dei tempi tecnici necessari per un corretto orientamento degli studenti e delle loro famiglie;**
- b) scarsa chiarezza sulla tabella di confluenza del vecchio ordinamento nel nuovo;**
- c) mancanza dei tempi tecnici per la necessaria formazione dei Docenti sui nuovi profili e sui risultati di apprendimento in termini di competenze, abilità e conoscenze**

2. In caso di avvio della riforma nell'anno scolastico 2010/2011, applicazione soltanto alle prime classi, viceversa sarebbero necessarie puntuali indicazioni sulle ore da eliminare per passare da 36 a 32 ore settimanali rispetto al quadro orario tradizionale con uno stravolgimento per gli studenti già frequentanti

3. Necessità di ripensare il primo biennio in senso orientativo senza prevedere insegnamenti di indirizzo; la disciplina "Scienze e tecnologie applicate" prevista nella classe seconda si presenta con un taglio eccessivamente professionalizzante, mentre l'esperienza dimostra l'opportunità che la scelta avvenga nel secondo biennio

4. Necessità che venga concesso un organico funzionale di istituto per rendere effettiva la possibilità di utilizzare sia le quote di autonomia che le quote di flessibilità.

5. Esigenza che i quadri orari tengano conto anche delle esigenze legate alla composizione delle cattedre dei docenti, in modo che possa essere salvaguardata la continuità didattica.

6. Osservazioni vengono espresse anche circa la tabella di confluenza: in particolare gli attuali Istituti Tecnici per Geometri chiedono che non venga cancellato il titolo di "geometra" ma di mantenere questo titolo tutto italiano anche abbinato a quello di "Perito" che contraddistingue tutti gli indirizzi tecnici: "perito geometra".